

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE DR. FRANCO TANZI ETS"

Art. 1) Denominazione - Sede - Durata - Logo

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'**Associazione non riconosciuta** denominata:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE DR. FRANCO TANZI ETS"

L'Associazione ha sede in Comune di Rogeno (LC).

L'eventuale variazione di indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo comunque apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Lecco ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia ed all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi anche delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017,

l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, civile mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare, l'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale, riconducibili all'art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017:

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, attraverso le attività indicate nell'art. 3 dello Statuto.

In particolare, l'Associazione si propone come finalità associative quelle di:

* promuovere eventi culturali quali reading poetici, rassegne teatrali, concerti, mostre d'arte, performance, incontri con autore, eventi con coinvolgimento e presenza di piccoli e grandi animali;

* promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da e riguardanti gli ambiti dello sviluppo delle attività culturali, allo scopo di fornire alla società civile un'informazione corretta, adeguata e comprensibile anche al grande pubblico.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione può:

- * organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;
- * organizzare e gestire mostre, eventi e/o incontri di interesse sociale (momenti di studio, dibattito, letture comunitarie, cineforum ecc..) e promuovere e realizzare pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
- * promuovere e curare direttamente la redazione e l'edizione di libri, testi, cataloghi, dispense, notiziari, brochure ed indagini, pubblicazioni periodiche ed in genere attività editoriali;
- * redigere articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog e riviste;
- * operare quale presidio e gestire visite guidate a luoghi storici e/o artistici di particolare interesse;
- * svolgere attività ricreative ed educative legate alle attività di interesse generale poste in essere, organizzare gite, gestire cinematografi e teatri, organizzare spettacoli e rappresentazioni varie, svolgere attività di formazione nell'ambito della recitazione e dello spettacolo;
- * coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli operatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;
- * collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali o

internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

- * erogare borse di studio a fini di studi accademici;

- * realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività promozionale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o, comunque, opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte anche in favore di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3) Volontari

L'Associazione ha facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari, come detto, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 4) Ammissione degli Associati

Possono aderire all'Associazione le persone che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

La qualifica di associato presuppone la corresponsione di una quota di adesione iniziale che, al momento della costituzione dell'associazione, viene stabilita in Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); successivamente verrà deliberata dall'assemblea degli associati.

Chi desidera entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle

proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto ed ai regolamenti interni.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea ordinaria nella prima adunanza successiva. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 5) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Viene esplicitamente esclusa la restituzione dei versamenti eseguiti, sia per quota iniziale di adesione che

per contributi annuali.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute meno le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, che nomina al suo interno il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta

da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa iniziale ed annuale.

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore;
- approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del

bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variata mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota iniziale di adesione associativa annuale e che siano iscritti almeno da 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbale dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di

consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto associativo nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E'investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- nominare il Presidente dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e, più in generale, dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- provvedere e/o deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 8 (otto), così come determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di

almeno 48 (quarantotto) ore.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

E) Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente

del Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri, se delegati dal Consiglio Direttivo e nei limiti della delega.

Art. 9) Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

La carica di presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire a terzi procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 10) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11) Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti dai contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi e rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti testamentari e da eccedenze di bilancio nonché dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque

rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto

dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intervenuti finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 13) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve

predisporre e depositare nel registro Unico Nazionale del terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 14) Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 15) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con

il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati,
sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più
liquidatori e ne determina i poteri.

Art. 16) Devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera sullo scioglimento dell'Associazione
delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo, il
quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio
di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo
quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 17) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si
applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative
dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Zambetti Elena

Angelo Tanzi

Marco Aldeghe

Claudio Rosa

Nava Antonio

Alessandro Bianchi

Confalonieri Lidia

Rossana Ferrario

Giulio Donegana notaio